

Alla Prof.ssa

OGGETTO: *richiesta accesso documenti concernenti conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media.*

La Prof.ssa, in seguito all'affissione da parte del CSA di della graduatoria relativa al conferimento di incarichi a tempo indeterminato per la classe di pianoforte nella scuola media (AJ77), in data 21 giugno 2005 ha presentato all'amministrazione competente richiesta di accesso preordinata all'acquisizione dei seguenti documenti:

- 1. atti di nomina dei componenti la Commissione per la valutazione dei titoli artistici, didattici e culturali degli otto aspiranti inseriti in graduatoria;*
- 2. verbali relativi ai criteri di valutazione dei titoli di cui al punto precedente;*
- 3. domande di inserimento, aggiornamento e trasferimento di tutti i candidati all'insegnamento di strumento musicale-pianoforte;*
- 4. titoli artistici, didattici e culturali valutati dalla Commissione e relativi a ciascun aspirante all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte;*
- 5. verbale di chiusura, ed ogni eventuale altro verbale attinente i lavori della Commissione esaminatrice dei titoli artistici, didattici e culturali degli aspiranti all'insegnamento dello strumento musicale-pianoforte.*

L'amministrazione, con nota del 21 luglio 2005, evadeva la richiesta concedendo l'accesso per i documenti di cui ai punti 1 e 2, negandolo per i documenti di cui ai punti 3 e 4 siccome, a dire dell'amministrazione, preordinati ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione e tacendo sulla richiesta di cui al punto 5.

Contro tale provvedimento, la Prof.ssa ha presentato in data 8 agosto 2005 ricorso a questa Commissione deducendone l'illegittimità e chiedendo l'adozione di misure sostitutive necessarie a consentire la visione e la conseguente estrazione di copia dei documenti richiesti.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato l'8 agosto 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto all'accessibilità dei documenti di cui ai punti 3 e 4 riportati in precedenza, la Commissione rileva che intanto rispetto ad essi la richiedente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale, in quanto essi siano quelli relativi al conferimento dell'incarico cui aspirava anche l'odierna richiedente.

Viceversa, come in realtà sembrerebbe dal tenore della richiesta formulata dalla, non sufficientemente chiara sul punto, la richiesta stessa si atterrebbe a strumento di controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, come tale espressamente vietata dall'articolo 24, comma 3, l. n. 241/1990.

Le stesse considerazioni valgono per i documenti di cui al punto 5, circa l'accessibilità dei quali l'amministrazione non si è pronunciata.

Inoltre si rileva che la richiesta, per come formulata, coinvolge evidentemente la posizione di altri soggetti, cui i contestati incarichi a tempo indeterminato sono stati effettivamente attribuiti e che, in quanto tali, essi devono ritenersi controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna richiedente. Tuttavia, l'eventuale conflitto con la riservatezza di coloro ai quali sia stato conferito l'incarico, deve risolversi a favore del diritto di accesso, trattandosi nel caso di specie di dati personali comuni in quanto tali recessivi rispetto al bisogno di conoscenza del richiedente, anche ai sensi del comma 7, dello stesso articolo 24, l. n. 241/1990.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al dott.

OGGETTO: richiesta di accesso al fascicolo sanitario contenente la cartella clinica del richiedente.

Il dr., con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 3 febbraio 2005 ha chiesto alla Commissione Medica Ospedaliera di Torino di accedere al proprio fascicolo sanitario contenente copia della cartella clinica con gli esiti di alcuni accertamenti clinici effettuati sulla persona del richiedente.

Né la citata Commissione Ospedaliera, né la non meglio precisata Direzione Interregionale (nei cui confronti il dr.aveva inoltrato istanza di accesso) hanno risposto alle richieste dell'odierno ricorrente nei termini di cui all'art. 25, comma 4, l. n. 241/90, determinando così il formarsi del relativo silenzio rigetto.

Avverso tale silenzio il richiedente ha presentato in data 29 marzo 2005 ricorso a questa Commissione, chiedendo il riesame delle "determinazioni adottate...avverso legittime istanze di accesso atti", allegando una serie di documenti dai quali, tuttavia, non emerge con chiarezza la fattispecie sottostante in forza della quale si è esercitato il diritto di cui agli articoli 22 e ss della citata legge n. 241 del 1990.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 29 marzo 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi

sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Dall'esame degli stessi allegati appare, innanzitutto, ragionevole ritenere che gli accertamenti sanitari effettuati sul ricorrente fossero inseriti nel quadro di un procedimento teso ad una rivisitazione delle mansioni svolte dall'odierno richiedente sul proprio posto di lavoro.

Dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere v'è da osservare che esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso. Inoltre il richiedente, non nel ricorso/richiesta, ma in uno degli allegati, e precisamente nella richiesta di accesso indirizzata alla Commissione Ospedaliera, fa riferimento alla necessità di conoscere il contenuto dei documenti richiesti, al fine di poter tutelare le proprie ragioni in sede giurisdizionale, con ciò fornendo un ulteriore titolo di legittimazione alla richiesta presentata all'amministrazione.

Questa Commissione rileva, pertanto, che il silenzio serbato dall'amministrazione deve ritenersi illegittimo, atteso che la richiesta di documenti in esame concerne dati personali relativi allo stesso ricorrente nel quadro di un procedimento (anche se non esattamente individuato) in cui

lo stesso è parte e che in siffatta ipotesi non vengono in rilievo esigenze connesse alla tutela di dati personali riferibili a terze persone.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Maresciallo

OGGETTO: *richiesta di accesso a documenti concernenti un procedimento disciplinare avviato nei confronti del richiedente.*

Il maresciallo, comandante della stazione carabinieri di, con istanza di accesso ai documenti amministrativi, in data 4 giugno 2005, ha chiesto all'amministrazione resistente copia dei documenti relativi ad un procedimento disciplinare non meglio specificato sia quanto all'oggetto che al destinatario.

Successivamente, in data 7 giugno 2005, il Comando dei Carabinieri, con risposta altrettanto lacunosa, comunicava il nominativo del responsabile del procedimento, facendo contestualmente presente all'istante di poter ricorrere contro un eventuale silenzio dell'amministrazione, sia a questa Commissione che al TAR competente.

In data 5 luglio 2005 il maresciallo ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendo di riesaminare il silenzio rifiuto medio tempore formatosi sulla richiesta del precedente 4 giugno.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 12 luglio 2005, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quella di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina

dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Quanto al merito della vicenda portata all'esame di questa Commissione, si rileva che, dal punto di vista della sussistenza dell'interesse ad accedere esso non appare, nel caso di specie, richiesto dalla legge in quanto trattasi di accesso endoprocedimentale, rispetto al quale l'articolo 10 della legge n. 241 del 1990 considera implicita, nel fatto della partecipazione al procedimento, la sussistenza di un interesse differenziato e qualificato all'accesso.

Tale orientamento è stato espresso da questa Commissione in più di un'occasione, ribadendosi il principio dell'accessibilità ai documenti che riguardino personalmente la posizione di colui che sia stato sottoposto a procedimento disciplinare, potendo al più l'amministrazione differire l'accesso sino alla fase conclusiva del procedimento stesso (in tal senso, parere deliberato dalla Commissione in data 5 ottobre 2004 sul regolamento predisposto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa).

Pertanto si ritiene che l'istante abbia diritto a prendere visione dei documenti richiesti che lo riguardino personalmente e concernenti il procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Dottor

OGGETTO: *richiesta di accesso alla documentazione relativa agli elementi utilizzati per la determinazione del premio polizza sull'attività di un'agenzia assicurativa.*

Il Dottor, intestatario di tre polizze assicurative, essendo venuto meno il proprio rapporto di fiducia con l'Agenzia responsabile, con un conseguente relativo reclamo all'I.S.V.A.P., per evidenziare la lesione delle proprie posizioni giuridiche, con nota del 27 marzo 2006, ha chiesto all'I.S.V.A.P. stesso, di poter estrarre copia: a) delle istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che la propria assicurazione, l'Aurora Assicurazioni S.p.A., destina alla rete delle agenzie della medesima società, b) del parere di validità emesso dall'I.S.V.A.P. su queste istruzioni, c) infine, di tutti gli atti comunque ad essi connessi o correlati.

Non avendo ricevuto alcuna risposta sulla suddetta istanza, entro trenta giorni, da parte dell'I.S.V.A.P., il dott. ha presentato ricorso, in data 31 maggio 2006, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/1990, chiedendo alla Commissione di ordinare all'I.S.V.A.P. stesso, il rilascio delle copie della documentazione richiesta.

Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è pervenuto il 31 maggio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Peraltro la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

A parere della scrivente Commissione è indubbia la sussistenza, ai sensi dell'art. 22 della L.n.241/1990, di un interesse diretto, concreto e attuale dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, per la tutela dei propri diritti.

Tuttavia, l'istanza formulata non può essere soddisfatta a causa della natura della documentazione richiesta.

In particolare, per quanto riguarda le istruzioni in materia di trasferimento delle posizioni assicurative, che l'Aurora Assicurazioni S.p.A. destina alla rete delle proprie agenzie, se ne esclude l'accessibilità non trattandosi di documenti amministrativi, ma di atti interni di una società privata, cui non possono applicarsi le disposizioni della l. n. 241/1990 in tema di accesso.

L'inaccessibilità del richiesto parere di validità emesso dall'I.S.V.A.P. sulle suddette istruzioni trova, invece, fondamento nella nota inviata dallo stesso I.S.V.A.P. all'istante, in cui il dirigente responsabile specifica che le iniziative assunte "a fini di vigilanza, nonché gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti dell'impresa di assicurazione non possono essere resi noti all'esponente per effetto delle disposizioni in materia di segreto di ufficio di cui all'art. 5, legge n. 576/82 e successive modifiche (art. 3, l. n. 20/91 e art. 4, D.Lgs. n. 373/98)".

*Per i motivi su esposti, la Commissione esprime il parere che l'istanza formulata dal
..... non possa essere accolta.*

Roma. 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Sig.,

OGGETTO: *richiesta di accesso al resoconto di indagini relative ad un procedimento disciplinare.*

1. Il sig. ha presentato un esposto al Ministero della Giustizia, in data 19 maggio 2005, avverso il cancelliere del Tribunale di, affinché fosse avviato un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Lamenta il sig. di avere cercato di presentare presso il Tribunale di, e nelle mani del cancelliere suddetto, la documentazione necessaria per registrare un periodico da lui diretto. Tuttavia, il sig. non ha accolto la documentazione presentata, affermando l'incompletezza della medesima per carenza dei certificati generali del casellario giudiziario del proprietario e del direttore responsabile, e dell'iscrizione all'albo dei professionisti del futuro direttore sig.

Precisa, poi, il direttore del periodico che l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso è stata autocertificata dal proprietario e dal medesimo sig. Nel medesimo esposto il direttore del periodico ha sollecitato, inoltre, l'accertamento di eventuali responsabilità derivanti dalla mancata applicazione delle norme sulla semplificazione amministrativa. Tale comportamento avrebbe determinato un'indebita limitazione della propria libertà e di quella della propria redazione, nonché un danno economico derivante dalla produzione di documenti non richiesti dalla legge.

Successivamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione sull'esito dell'esposto, il sig. ha chiesto di potere conoscere lo stato del procedimento dal medesimo avviato ed il nominativo del responsabile, la data entro la quale il procedimento deve concludersi ed i rimedi esperibili in caso di inerzia, nonché l'ufficio presso il quale avere visione dei documenti.

A seguito di tale sollecitazione, il Ministero, ha inviato una nota in data 21 luglio 2005, nella quale avvisa l'istante di avere chiesto al Tribunale di di svolgere delle indagini al fine di accertare eventuali responsabilità in capo al cancelliere L'amministrazione, il 16 settembre 2005, ha avvertito il sig..... che, poiché dallo svolgimento delle indagini non è emersa alcuna responsabilità, anche in considerazione del fatto che l'iscrizione del periodico è avvenuta nel rispetto dei termini previsti dalla legge, il procedimento disciplinare è stato archiviato. Tuttavia, prosegue la comunicazione, all'ufficio giudiziario è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica contenente l'elenco di documenti da consegnare per la pubblicazione di riviste e periodici.

Ciò nonostante, il direttore del periodico, asserendo di volere tutelati i propri diritti ed interessi legittimi, ha chiesto al Ministero il 27 settembre 2005, l'accesso mediante invio di copia del resoconto delle indagini svolte dal Tribunale die della comunicazione con la quale è stata segnalata la necessità di aggiornare la modulistica.

Parallelamente l'istante, secondo quanto affermato nel ricorso alla scrivente Commissione, ha presentato ricorso gerarchico per ottenere l'annullamento dell'archiviazione, giudizio ancora in corso di svolgimento al momento della presentazione del ricorso alla Commissione.

Il Ministero ha negato l'accesso, con comunicazione del 24 ottobre 2005, ai predetti documenti affermando che non è specificata la correlazione tra i medesimi e la situazione giuridica soggettiva che si vuole fa valere, considerato che il periodico è stato regolarmente registrato, e che le informazioni sull'esito del procedimento sono state fornite.

L'istante, in data 11 novembre 2005, ha proposto di nuovo la stessa istanza specificando che la situazione giuridica da tutelare mediante l'accesso consiste nella lesione al proprio onore e nel danno economico cagionato da un esborso economico

non dovuto; a seguito di ciò l'amministrazione ha ribadito quanto già precedentemente affermato.

2. Rileva preliminarmente la Commissione che il ricorso in esame, proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come sostituito dall'art. 17 della legge 11 febbraio 2005 n. 15, è stato presentato il 24 gennaio 2006, e cioè in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge n. 15/2005 (8 marzo 2005) ma anteriore a quelle di pubblicazione (18 maggio 2006) e di entrata in vigore (3 giugno 2006) del nuovo regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi, approvato con dPR 12 aprile 2006 n. 184, che all'art. 12 ha dettato una particolareggiata disciplina dei requisiti dei ricorsi amministrativi in materia di accesso, sancendo l'inammissibilità dei ricorsi sforniti dei requisiti ivi prescritti. Di conseguenza il ricorso in esame, non possedendo i requisiti del citato art. 12, dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

Pertanto la Commissione, tenuto conto che nella fattispecie la non conformità ai requisiti prescritti non è imputabile al ricorrente ed è conseguenza dell'anomalo sfasamento temporale tra l'entrata in vigore della legge e l'entrata in vigore del relativo regolamento, e considerata l'esigenza di dare una sollecita risposta ad una domanda di giustizia, ritiene che il ricorso in questione possa essere considerato alla stregua di una semplice richiesta di parere e possa come tale essere preso in esame, al fine di consentire a questa Commissione di esprimere comunque un avviso atto ad orientare immediatamente in modo legittimo l'azione dell'Amministrazione.

Resta ovviamente salva la facoltà dell'interessato, che intenda avvalersi dei particolari effetti che il citato art. 25 ricollega alla decisione del difensore civico o della Commissione che abbia ritenuto illegittimo il diniego o il differimento, di proporre un nuovo formale ricorso di analogo tenore con i requisiti prescritti dall'art. 12 del regolamento.

Nel caso in esame il Sig. è l'autore dell'esposto che ha dato luogo ad un procedimento disciplinare a carico del funzionario del Tribunale di, poi archiviato.

Nonostante detta conclusione del procedimento sia stata comunicata all'istante, il medesimo ha chiesto di poter accedere al resoconto dell'istruttoria svolta dall'amministrazione al fine di poterne verificare l'adeguatezza ed, eventualmente, chiedere il risarcimento del danno economico subito per avere sostenuto un esborso economico non dovuto e in conseguenza della lesione del diritto all'onore.

Nel caso in esame l'accesso ad un atto endoprocedimentale sulla base del quale si è formata la volontà dell'amministrazione non sembra esercitabile da parte dell'istante.

L'ostensione del documento si tradurrebbe in un controllo sul corretto esercizio dell'attività sanzionatoria dell'amministrazione, che la normativa sull'accesso esclude.

Inoltre, l'istante, benché autore della domanda di avvio del procedimento non è parte del medesimo il quale si svolge tra amministrazione ed "incolpato"; sembra, pertanto, che correttamente l'amministrazione abbia negato l'accesso alla relazione sulle indagini effettuate dal Presidente del Tribunale di

Roma, 28 giugno 2006

IL PRESIDENTE

Al Signor

OGGETTO: *accesso agli atti riguardanti la procedura del corso-concorso ordinario per dirigente scolastico.*

Il signor, partecipante al corso-concorso per il reclutamento dirigenti scolastici, indetto con il bando del 22 novembre 2004, ammesso alle prove scritte, non risultando successivamente ammesso alla prova orale, con note del 12 e 31 gennaio 2006, ha chiesto all'ufficio scolastico per, di poter estrarre copia dei verbali delle attività della commissione esaminatrice, nonché gli elaborati di altri partecipanti per effettuare una comparazione delle valutazioni.

La suddetta istanza trovava parziale accoglimento, con la nota dell'Ufficio scolastico del 27 gennaio 2006, non essendo consentito al signor di poter comunque accedere agli elaborati degli altri candidati, "non ravvisandosi l'interesse giuridico in questa fase del procedimento, in quanto l'interesse ad indagini comparative non è dimostrabile ben potendosi sostenere la propria ammissione indipendentemente da quella altrui".

In data 31 gennaio 2006, seguiva una nuova nota del Signor, la quale egli reiterava e motivava la propria istanza di accesso ed un definitivo diniego, in data 21 febbraio 2006, dell'Ufficio scolastico, per mancata individuazione dell'interesse sottostante, con la riserva di riapertura del procedimento nel caso di comunicazione di un parere favorevole da parte dell'Avvocatura dello Stato, investita della questione.

Nonostante il parere ad esso favorevole elaborato dall'Ispettorato per la Funzione Pubblica, il Signor avverso il suddetto diniego si è rivolto, in data 22 marzo 2006, alla scrivente Commissione chiedendo di ordinare all'Ufficio Scolastico per il rilascio delle copie della documentazione richiesta.